



## Disposizioni comuni

**Assicurazione imprese, edizione novembre 2018**

Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon

### INDICE

<b>DISPOSIZIONI COMUNI</b>	<b>Pagina</b>
1. Basi del contratto	2
2. Inizio, durata e scadenza dell'assicurazione	2
3. Aumento o riduzione dei rischi	2
4. Nessuna riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave	2
5. Pagamento dei premi	2
6. Rimborso del premio	3
7. Modifica dei premi, delle franchigie, dei periodi di carenza e dei limiti d'indennità	3
8. Disdetta in caso di sinistro	3
9. I suoi obblighi	3
10. Cambiamento di proprietario	4
11. Delimitazione	4
12. Commissione arbitrale	4
13. Comunicazioni	4
14. Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie	4
15. Protezione dei dati	4

#### Generali

##### Assicurazioni Generali SA

Avenue Perdttemps 23  
1260 Nyon 1 – Svizzera

T +41 58 471 01 01  
E-mail: [nonlife.ch@generali.com](mailto:nonlife.ch@generali.com)  
[generali.ch](http://generali.ch)

## DISPOSIZIONI COMUNI

### 1. Basi del contratto

---

Le varie assicurazioni riportate nella polizza sono oggetto di un unico contratto.

Le basi del contratto sono:

- gli accordi convenuti secondo la sua polizza e
- le norme e regolamenti giuridici svizzeri.

### 2. Inizio, durata e scadenza dell'assicurazione

---

1. Nella polizza sono indicati l'inizio e la scadenza della sua assicurazione. Dopo la scadenza, la sua polizza si rinnova automaticamente di anno in anno. Sia lei che Generali possono disdire il contratto per iscritto fino a tre mesi prima della scadenza (la data di invio è determinante).
2. Se Generali non ha ancora accettato la sua proposta, ma lei ha già ricevuto una copertura provvisoria da Generali, l'assicurazione inizia alla data concordata. Se lei ha presentato una proposta di assicurazione, Generali può stipularla o rifiutarla definitivamente. In caso di rifiuto, trascorsi tre giorni da quando lei ha ricevuto la dichiarazione di rifiuto, Generali non ha più alcun obbligo. Lei deve a Generali il premio per il periodo in cui è stato assicurato (durata di copertura).

### 3. Aumento o riduzione dei rischi

---

#### a) Aumento e riduzione dei rischi in generale

Nel corso della durata del contratto i rischi possono subire cambiamenti. Lei deve comunicare questi cambiamenti immediatamente per iscritto a Generali, al più tardi tuttavia entro la fine dell'anno assicurativo. In caso di riduzione dei rischi il suo premio sarà ridotto non appena riceviamo la sua comunicazione. Se i rischi aumentano, la sua assicurazione copre anche i nuovi rischi, a condizione che ce l'abbia comunicato. Successivamente Generali calcola il nuovo premio, che è dovuto retroattivamente.

Non beneficia di copertura assicurativa per i cambiamenti retroattivi dall'inizio dell'aumento di rischio

- se non comunica il fatto nuovo per tempo a Generali o

- se non viene raggiunto alcun accordo sul premio e sulle condizioni relative ai cambiamenti entro 30 giorni dal ricevimento della sua comunicazione.

#### b) Aumento del rischio in seguito ad ampliamento dell'attività dell'azienda

Se si ha un aumento di rischio in seguito ad ampliamenti dell'attività dell'azienda, di società affiliate o di partecipazione, sedi operative o stabili recentemente aggiunti in Svizzera, Generali le concede una copertura assicurativa preventiva. Tale copertura vale entro i limiti delle condizioni contrattuali della sua polizza.

Questa copertura assicurativa è valida a partire

- dal rilevamento o la costituzione della nuova società affiliata o di partecipazione;
- dal rilevamento o la messa in servizio delle nuove sedi operative, oppure
- dall'acquisto dei nuovi stabili.

#### c) Assicurazione previdenziale

Se nel corso della durata del contratto si aggiunge un nuovo rischio e questo rischio comporta un aumento significativo del rischio globale (ad es. a causa di attività nuove o modificate), la copertura assicurativa secondo la sua polizza vale anche per il nuovo rischio (assicurazione previdenziale).

Per le assicurazioni di cose e d'interruzione d'esercizio, le prestazioni dell'assicurazione previdenziale ammontano ad un massimo di CHF 5000000 per evento.

#### 4. Nessuna riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave

---

Se lei provoca un evento per colpa grave, Generali avrebbe il diritto di ridurre le prestazioni (secondo l'art. 14 cpv. 2 e 3 LCA). Generali rinuncia tuttavia a questo diritto e non riduce le prestazioni.

Ciò non vale tuttavia se l'evento si verifica perché lei è stato sotto l'influsso di alcool, droghe o medicinali.

### 5. Pagamento dei premi

---

#### a) Premio

Lei è tenuto a pagare il premio (più le imposte, spese e tasse) anticipatamente per ogni anno d'assicurazione, salvo accordi diversi. Nella sua polizza è indicato entro che data deve pagare il premio (scadenza).

Il primo premio è dovuto all'inizio dell'assicurazione.

#### b) Pagamento rateale

Se lei ha concordato di pagare il premio in singoli importi parziali (pagamento rateale) dovrà pagare un supplemento. I premi dovuti nel corso dell'anno d'assicurazione sono considerati sospesi (dilazione).

#### c) Spese

In caso di mancato pagamento delle fatture applichiamo una spesa fino a CHF 30 per diffide.

## 6. Rimborso del premio

---

Se il contratto viene terminato prima della scadenza, Generali le rimborsa i premi pagati in più. Se paga il premio mediante importi parziali non deve più pagare le rate dovute successivamente.

Non riceve alcun rimborso dei premi

– se Generali ha fornito interamente la prestazione d'assicurazione (disparizione del rischio) oppure se,

– in caso di danno parziale, il contratto viene disdetto entro un anno dalla stipulazione del contratto.

## 7. Modifica dei premi, delle franchigie, dei periodi di carenza, dei limiti d'indennità nonché altri adattamenti del contratto

---

Generali ha il diritto di adeguare le condizioni di assicurazione e i premi se le circostanze lo richiedono.

In caso d'aumento dei premi, delle franchigie, dei periodi di carenza, oppure in caso di riduzione dei limiti d'indennità o d'adattamento delle condizioni di assicurazioni, Generali può adeguare il contratto a partire dall'anno assicurativo successivo. Generali le dovrà comunicare le modifiche al più tardi 25 giorni prima della scadenza dei premi.

Se lei non è d'accordo con le modifiche comunicate, può disdire in parte (parte interessata dalle modifiche) o interamente il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione in corso.

Se Generali non riceve la disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso, le modifiche sono considerate da lei accettate.

Nel caso in cui la somma d'assicurazione viene adeguata automaticamente ai nuovi valori economici di riferimento (livello dell'indice), ciò non costituisce motivo di disdetta.

Se abbassiamo i premi o le franchigie lei non può disdire il contratto.

## 8. Disdetta in caso di sinistro

---

In seguito ad un danno con obbligo d'indennizzo lei o Generali possono disdire il contratto. In questo caso lei deve disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo aver saputo del pagamento dell'indennità; Generali deve comunicare la disdetta al più tardi nel momento in cui effettua il pagamento dell'indennità.

In caso di disdetta da parte sua o di Generali, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che il destinatario ha ricevuto la disdetta.

## 9. I suoi obblighi

---

- a) Gli assicurati (lei e gli aventi diritto) devono agire con diligenza. Deve prendere le misure appropriate per proteggere le cose assicurate. Deve inoltre seguire gli obblighi riportati nella polizza per ogni tipo d'assicurazione.

Nell'ambito dell'assicurazione per i danni d'acqua è tenuto in particolare a mantenere in buone condizioni le condutture e gli impianti e apparecchi che vi sono collegati, pulire le tubazioni intasate e evitare il congelamento a sue spese. Deve controllare regolarmente l'impianto di riscaldamento e mantenerlo in funzione soprattutto nei locali non utilizzati. In caso contrario deve svuotare le condutture e gli impianti come pure gli apparecchi che vi sono collegati. Ciò vale anche per le condutture e gli apparecchi contenenti altri liquidi.

Per quanto riguarda gli impianti di elaborazione elettronica dei dati, in caso di sinistro deve prendere immediatamente tutte le misure affinché i necessari programmi e dati possano essere ripristinati per garantire il prosieguo dell'attività.

Lei si impegna ad effettuare almeno una volta alla settimana copie di backup dei dati e dei programmi. Deve conservare queste copie di backup dei dati e dei programmi in modo che non possano essere distrutte, danneggiate o perse insieme agli originali.

- b) Se lei non rispetta le disposizioni legali o contrattuali, Generali può ridurre o sopprimere l'indennità. L'ammontare della riduzione dipende dalla misura in cui l'insorgenza e l'entità del danno sono state influenzate a causa del suo mancato rispetto delle disposizioni per colpa. Se dimostra che il suo comportamento non ha influito sull'evento né sull'entità del danno, l'indennità non sarà ridotta.

## 10. Cambiamento di proprietario

---

- a) Se un bene passa ad un nuovo proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo acquirente. Il nuovo proprietario può tuttavia rifiutare per iscritto il passaggio dell'assicurazione entro 30 giorni dal cambiamento di proprietario.

Se il nuovo proprietario viene a conoscenza dell'assicurazione solo dopo questi 30 giorni, può disdire l'assicurazione entro 4 settimane da quando ne è venuto a conoscenza, al più tardi tuttavia 4 settimane dopo che è dovuto il successivo premio annuale o parziale. In questo caso il contratto si estingue non appena Generali riceve la relativa comunicazione da parte del nuovo proprietario.

Il premio è dovuto in misura proporzionale fino al momento del rifiuto o della disdetta. Il precedente contraente come pure il nuovo proprietario sono responsabili del pagamento del premio. In mancanza di comunicazione scritta di cessione all'acquirente, Generali rimborsa i premi pagati in più al contraente precedente.

- b) Generali può disdire il contratto entro 14 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza del nuovo proprietario. Il contratto termina al più presto 30 giorni dopo la disdetta. Generali rimborsa i premi pagati in più al nuovo proprietario.
- c) In caso di fallimento, il contratto termina alla data di dichiarazione del fallimento. Sono esclusi i beni patrimoniali non pignorabili coperti dal contratto d'assicurazione.

## 11. Delimitazione

---

Se un danno è assicurato da diversi tipi di assicurazione dello stesso contratto, l'indennità è dovuta una sola volta; è quindi esclusa l'indennità multipla (cumulo). Questa disposizione vale anche quando più polizze prevedono una copertura dello stesso tipo.

Se cose e rischi sono coperti da un'assicurazione specifica, questa assicurazione è applicabile in via prioritaria.

## 12. Commissione arbitrale

---

In caso di controversia circa l'obbligo di Generali di erogare un pagamento, decide il tribunale ordinario.

In caso di controversia in merito all'ammontare della sua indennità, decide una commissione arbitrale. La commissione arbitrale è composta da due periti: uno è scelto da lei (contraente risp. avente diritto), uno da Generali. Se una delle parti non nomina un perito dopo essere stata invitata per iscritto a farlo, il perito viene nominato dal presidente del tribunale su richiesta dell'altra parte.

In caso di disaccordo, i due periti nominano un arbitro. Se i due periti non si accordano sulla scelta dell'arbitro, questi è scelto dal presidente del tribunale. L'arbitro adotterà le decisioni riguardanti i punti di disaccordo nel rispetto dei limiti fissati dai due pareri degli esperti.

Le spese del suo perito sono a suo carico. Le spese dell'arbitro sono per metà a suo carico e per metà a carico di Generali. La decisione della commissione arbitrale è vincolante, se non viene dimostrato che diverge significativamente e palesemente dalle circostanze reali.

## 13. Comunicazioni

---

Tutte le notifiche e le comunicazioni che lei o gli aventi diritto ci indirizzate per soddisfare gli obblighi legali o contrattuali, devono essere inviate alla Direzione di Generali o all'agenzia indicata nella polizza.

Generali può inviarle tutte le comunicazioni cui siamo tenuti per legge o contratto con validità giuridica all'ultimo indirizzo a noi noto.

## 14. Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

---

Se sussistono sanzioni economiche, commerciali e finanziarie incompatibili con il presente contratto, questo contratto d'assicurazione non presta alcuna copertura assicurativa né garantisce altre prestazioni. Ciò vale indipendentemente da disposizioni di altro tenore.

## 15. Protezione dei dati

---

Trattiamo i vostri dati personali nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili della legislazione sulla protezione dei dati. Informazioni dettagliate sul trattamento sono presenti nella nostra informativa sulla protezione dei dati. La versione attualmente valida è disponibile su [www.generali.ch/datenschutz](http://www.generali.ch/datenschutz) in qualsiasi momento.